

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio
e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque è modificata
come segue:

Art. 31 cpv. 2 lett. d

² Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati
secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le
seguenti esigenze:

- d. nei corsi d'acqua in cui la libera migrazione dei pesci avviene in modo
naturale, deve essere assicurata la profondità d'acqua necessaria a tale
migrazione;

Art. 32 lett. a, b^{bis} (nuova) ed e (nuova)

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

- a. su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo da un corso d'acqua che
si trovi a un'altitudine superiore a 1500 m e abbia una portata Q_{347} inferiore
a 50 l/s;
- b^{bis}. su un tratto di 1000 m al massimo a valle del punto di prelievo da segmenti
di corsi d'acqua con potenziale ecologico ridotto, a condizione che le
funzioni naturali del corso d'acqua non vengano pregiudicate in modo
rilevante;
- e. se le necessarie funzioni di ecologia delle acque possono essere assicurate
con un deflusso residuale inferiore.

¹ FF 2008 ...

² FF 2008 ...

³ RS 814.20

Art. 38a (nuovo) Rivitalizzazione delle acque

¹ I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque pregiudicate nelle loro funzioni naturali da interventi di ingegneria idraulica, a condizione che questo sia possibile con un onere ragionevole.

² I Cantoni fissano, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, lo spazio necessario ai corsi d'acqua (spazio riservato alle acque) in modo da garantire il mantenimento delle funzioni naturali delle acque e la protezione contro le piene. Provvedono affinché lo spazio riservato alle acque venga preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e venga strutturato e sfruttato nel modo più conforme alla natura.

Art. 39a (nuovo) Flusso discontinuo

¹ I proprietari di centrali idroelettriche prendono i provvedimenti necessari per evitare ed eliminare pregiudizi considerevoli alle specie animali e vegetali indigene nonché al loro habitat causati da brevi modifiche artificiali dei flussi nei corsi d'acqua (flusso discontinuo).

² I provvedimenti vengono definiti in base ai seguenti criteri:

- a. grado del pregiudizio e potenziale ecologico del corso d'acqua;
- b. proporzionalità dell'onere;
- c. interessi della protezione contro le piene;
- d. obiettivi politici di promozione delle energie rinnovabili.

³ Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato i provvedimenti di cui al capoverso 1 devono essere armonizzati fra loro.

Art. 43a (nuovo) Bilancio del materiale detritico

¹ I proprietari di impianti su corsi d'acqua prendono i provvedimenti necessari per garantire un bilancio equilibrato del materiale detritico nel corso d'acqua in modo tale che le specie animali e vegetali indigene, il loro habitat, il bilancio delle acque sotterranee e la protezione contro le piene non vengano pregiudicati in modo rilevante.

² I provvedimenti vengono definiti in base ai seguenti criteri:

- a. grado del pregiudizio e potenziale ecologico del corso d'acqua;
- b. proporzionalità dell'onere;
- c. interessi della protezione contro le piene;
- d. obiettivi politici di promozione delle energie rinnovabili.

³ Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato i provvedimenti di cui al capoverso 1 devono essere armonizzati fra loro.

Art. 62b (nuovo) Rivitalizzazione delle acque

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la pianificazione e la realizzazione di provvedimenti di rivitalizzazione delle acque.

² Per progetti di rivitalizzazione delle acque particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate ai Cantoni nel singolo caso.

³ Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza dei provvedimenti di ripristino delle funzioni naturali delle acque e della loro efficacia.

Art. 68 Rubrica e cpv. 4 (nuovo)

Espropriazione e ricomposizioni particellari

⁴ Se necessario per l'esecuzione della presente legge, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari nell'ambito di una procedura cantonale di ricomposizione particellare. Possono delegare questo diritto a terzi.

Art. 80 cpv. 3 (nuovo)

³ Nel caso di piccole centrali idriche o di altri impianti soggetti alla protezione dei monumenti o con valore corrispondente situati su corsi d'acqua in regioni inventariate di cui al capoverso 2, l'autorità ordina provvedimenti di risanamento supplementari ponderando gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.

Sezione 2^{bis}: Flusso discontinuo e bilancio del materiale detritico

Art. 83a (nuovo) Risanamento del flusso discontinuo

¹ Se un corso d'acqua è pregiudicato in modo rilevante dal flusso discontinuo, il proprietario della centrale idroelettrica è tenuto, su ordine dell'autorità, a risanarlo con provvedimenti edilizi conformemente alle disposizioni dell'articolo 39a.

² Su richiesta del proprietario l'autorità può autorizzare provvedimenti d'esercizio al posto di provvedimenti edilizi se il proprietario dimostra che l'effetto per quanto concerne la protezione delle acque è equivalente.

³ Nel piano di risanamento delle acque i Cantoni stabiliscono i termini per l'attuazione dei provvedimenti di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso e provvedono affinché i risanamenti siano realizzati al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

⁴ Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto relativo alla pianificazione e ai provvedimenti attuati e indicano il modo in cui termineranno i risanamenti necessari al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 83b (nuovo) Risanamento del bilancio del materiale detritico

¹ Se un corso d'acqua è pregiudicato in modo rilevante da un bilancio squilibrato del materiale detritico, il proprietario dell'impianto è tenuto, su ordine dell'autorità, a risanarlo conformemente alle disposizioni dell'articolo 43a.

² Nel piano di risanamento delle acque i Cantoni stabiliscono i termini per l'attuazione dei provvedimenti di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso e provvedono affinché i risanamenti siano realizzati al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

³ Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto relativo alla pianificazione e ai provvedimenti attuati e indicano il modo in cui termineranno i risanamenti necessari al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

II

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 7

Abrogato

Art. 8 Forma dei contributi

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

² Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente

2. Legge del 26 giugno 1998⁵ sull'energia

Art. 15a^{bis} (nuovo) Contributi per impianti idroelettrici

¹ D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e previa consultazione del Cantone interessato, la società nazionale di rete concede contributi ai proprietari di impianti idroelettrici che hanno preso provvedimenti conformemente agli articoli 83a o 83b

⁴ RS 721.100

⁵ RS 730.0; RU 2007 3425

della legge del 24 gennaio 1991⁶ sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁷ sulla pesca.

² L'importo dei contributi è fissato in maniera da garantire il rispetto dei diritti acquisiti. È stabilito in funzione dell'importanza dei provvedimenti di ripristino delle funzioni naturali delle acque, della loro efficacia e dei loro costi.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15b cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 4 primo periodo

¹ La società di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

d. i contributi per impianti idroelettrici conformemente all'articolo 15a^{bis}.

⁴ La somma dei supplementi non può superare 0,7 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma sono riservati alla remunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a e al massimo 0,1 centesimo ai contributi per impianti idroelettrici conformemente all'articolo 15a^{bis}. ...

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 814.20

⁷ RS 923.0
